



## Eugenia Bergamaschi nuova presidente di Confagricoltura Emilia Romagna Sarà affiancata dai Vice Claudio Canali e Andrea Rossi

Bologna, 24 maggio 2018 – Cambio ai vertici di Confagricoltura Emilia Romagna: Eugenia Bergamaschi succede a Gianni Tosi che ha guidato l'organizzazione degli imprenditori agricoli nell'ultimo triennio. La neo presidente di Confagricoltura Emilia Romagna è stata eletta stamane dall'assemblea dei delegati riunitasi a Bologna, che le ha conferito il mandato fino al 2021. «Ringrazio anzitutto Gianni Tosi per il lavoro svolto in tempi in cui non è certo facile fare impresa e sindacato» ha dichiarato fresca di nomina.

Imprenditrice modenese e presidente di Confagricoltura Modena dal 2011, Bergamaschi è titolare di una azienda a indirizzo cerealicolo; coltiva erba medica e grano, ma proviene da una famiglia di allevatori di suini, passione che non ha mai abbandonato e che l'ha portata più volte a rappresentare questo comparto anche nella vita pubblica e istituzionale. «Le sfide future? Cercare di stare al passo coi tempi a fianco delle aziende che rappresentiamo, impegnando energie e risorse per un'agricoltura di qualità che sappia recuperare redditività nell'ambito di progetti di filiera sempre più orientati all'innovazione e all'export. Concorrere alla valorizzazione, in termini qualitativi e quantitativi, delle produzioni agricole del territorio che sono – ha ricordato la nuova presidente di Confagricoltura Emilia Romagna – la materia prima insostituibile delle nostre Dop e Igp». Sarà affiancata dai vicepresidenti Claudio Canali, allevatore di suini in Romagna, che ha ricoperto lo stesso incarico nei due mandati precedenti, e «che rappresenta – dice Bergamaschi – la figura



Da sinistra: Andrea Rossi, Eugenia Bergamaschi, Claudio Canali

dell'agro-imprenditore di lungo corso da tempo impegnato nel sindacato agricolo», e Andrea Rossi «che incarna l'uomo vocato all'agri-business», già presidente dei Giovani industriali di Piacenza, con una azienda di circa 80 ettari di seminativi in parte convertiti a biologico, tra Polesine Zibello (Pr) e Villanova sull'Arda (Pc).

### UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI

**Orario d'ufficio per il pubblico  
dal 18 giugno al 21 settembre**

**MATTINA DA LUNEDÌ A VENERDÌ**  
dalle ore 8.30 alle ore 12.30

**POMERIGGIO GIOVEDÌ**  
dalle ore 15.00 alle ore 17.00

*Si prega di rispettare gli orari  
di chiusura al pubblico*

### IN QUESTO NUMERO

Eugenia Bergamaschi nuova presidente di Confagricoltura Emilia Romagna - Sarà affiancata dai Vice Claudio Canali e Andrea Rossi • Domanda di ristrutturazione e riconversione vigneti - Campagna 2018/2019 • Richiesta gasolio agricolo agevolato - Verifica annuale 2018 - Scadenza 30 giugno • Posizione contributiva titolari di Partita IVA - iscrizione INPS • Tracciabilità delle retribuzioni dal 1° luglio 2018 - Chiarimenti Ispettorato Nazionale Lavoro • Collocamento obbligatorio dei disabili - Computo giornate lavoratori stagionali • Convenzione Geom. Danilo Bartolini • Richieste di Finanziamento e DURC • Servizio contratti di locazione uso abitativo e uso commerciale • Versamenti imposte Modello Redditi 2018: il calendario delle scadenze • IVA - Spesometro rinviabile al primo ottobre 2018 • Fatturazione elettronica - Provvedimento Direttore AdE Prot. 89757/2018 - Circolare AdE n. 8/E/2018 del 30/04/2018 • Fatturazione elettronica e cessioni di carburanti e modalità di pagamento - Circolare n. 8/E/2018 • Patentino Fitosanitario • Scadenza Giugno • Piano regionale di controllo degli storni • Disposizioni transitorie per la Regola tecnica per i contenitori distributori di gasolio fino a 9 m<sup>3</sup> • Normativa Privacy (Regolamento Comunitario n. 679/2016 in vigore dal 25 maggio 2018) Indicazioni per le imprese agricole associate.

## Domanda di ristrutturazione e riconversione vigneti - Campagna 2018/2019

Alle aziende interessate alla misura di Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti per le Campagne 2018-2019 si ricorda che il **29 GIUGNO 2018** è il termine ultimo per la presentazione della domanda.

Le aziende interessate alla domanda di aiuto devono necessariamente aver, preventivamente, presentato ISTANZA di

estirpazione o reimpianto vigneto alla REGIONE EMILIA ROMAGNA STACP competente per il territorio.

Invitiamo le aziende agricole a contattare i nostri uffici tecnici, con cortese sollecitudine, per la predisposizione e redazione delle pratiche necessarie e per qualsiasi eventuale informazione e/o chiarimento.

Pubblicazione mensile a carattere assistenziale, professionale, tecnico • Direttore Responsabile: **Daniilo Verlicchi** - Redazione: **Luisa Bagnara** - Collaboratori: **Cesare Bortone, Sergio Pistocchi, Angelo Formigatti, Giulia Gusella, Mauro Martignani, Andrea Gaetano, Fabrizio Prudente, Elena Cantoro, Paolo Scardovi** - Autorizzazione del Tribunale di Ravenna n. 6 del 20-10-1948 • Iscrizione ROC n. 7806 • Stampa: Tipolito Stear, Fornace Zaratini (Ra) - E-mail: [tipolito@virgilio.it](mailto:tipolito@virgilio.it)

# **RICHIESTA GASOLIO AGRICOLO AGEVOLATO VERIFICA ANNUALE 2018 SCADENZA 30 GIUGNO**

Come già comunicato si ricorda che è possibile effettuare la richiesta di assegnazione di carburante agricolo agevolato.

Invitiamo pertanto gli interessati a rivolgersi ai nostri uffici tecnici per poter chiudere, con la relativa rimanenza al 31/12/2017, il "Libretto di controllo 2017" opportunamente aggiornato con date e timbri del distributore in originale.

Per poter procedere con l'inserimento della nuova richiesta è necessario che il fascicolo dell'anagrafe delle aziende agricole sia completo ed aggiornato con i relativi contratti di affitto, comodati, vendite ed acquisti di terreno e presentarsi con il brogliaccio riferito al piano culturale 2017.

**Si precisa che tutti i contratti sopra menzionati devono essere registrati.**

Si ricorda che il termine per la presentazione della suddetta richiesta è fissato al 30/06/2018.

Si informa che è possibile avere un'assegnazione provvisoria di carburante agricolo in ragione del 50% dell'assegnazione dell'anno precedente al netto delle rimanenze dichiarate al 31 Dicembre dell'anno precedente. A presentazione del Piano Culturale consolidato e comunque entro e non oltre il 10 Ottobre dell'anno solare dell'assegnazione provvisoria verrà assegnato il restante 50% dell'assegnazione da parte del Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca competente.

Per ulteriori informazioni contattare i nostri uffici competenti.

## **POSIZIONE CONTRIBUTIVA TITOLARI DI PARTITA IVA ISCRIZIONE INPS**

**Si ricorda che tutti i titolari di Partita IVA, sia come ditta individuale sia in forma societaria che non abbiano attualmente in essere una propria posizione contributiva e che lavorino direttamente il terreno o si avvalgano di manodopera, sono obbligati all'iscrizione INPS nella gestione CD/CM nel primo caso o IAP nel secondo caso.**

## **Tracciabilità delle retribuzioni dal 1° luglio 2018 Chiarimenti Ispettorato Nazionale Lavoro**

Con nota protocollo n. 4538 del 22 maggio 2018, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, d'intesa con l'ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fornisce alcuni primi chiarimenti sulla prossima entrata in vigore dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti relativi alla retribuzione dei lavoratori, prevista per il primo luglio 2018.

Dal **prossimo 1° luglio**, la retribuzione non potrà più essere corrisposta per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000,00 a 5.000,00 euro.

Dalla data sopra indicata, i datori di lavoro privati **dovranno invece utilizzare modalità di pagamento tracciabile** (ovvero bonifici, assegni, o altri strumenti di pagamento elettronici quali ad esempio carte prepagate e assegni elettronici) e la corresponsione in contanti dello stipendio sarà possibile solo attraverso l'istituto bancario o postale presso il quale il datore di lavoro abbia aperto un conto di tesoreria con mandato di pagamento.

Tale obbligo riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato (di cui all'art. 2094 c.c.), i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci, restando invece espressamente esclusi i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni nonché i rapporti di lavoro domestico. Devono altresì ritenersi esclusi - secondo la nota dell'INL in commento - i compensi deri-

vanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.

Nella nota viene specificato che la violazione della disposizione in esame risulta integrata, oltre che nel caso in cui la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore, anche nel caso in cui, sebbene sia stato utilizzato uno dei sistemi di pagamento consentiti, il versamento delle somme dovute non risulti realmente effettuato (per esempio, per successiva revoca del bonifico o per l'annullamento dell'assegno avvenuto prima dell'incasso). In altri termini, **non è sufficiente che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando gli strumenti indicati dalla legge, ma occorre che lo stesso vada a buon fine.**

Sull'argomento Confagricoltura nutre fortissime riserve anche in considerazione delle specificità del settore del lavoro agricolo, caratterizzato da una forte componente di lavoratori stagionali e stranieri. Il divieto di pagamento in contanti, oltre a determinare un aggravio degli adempimenti a carico delle imprese, potrebbe creare difficoltà nella gestione dei flussi finanziari con alcune categorie di dipendenti.

Per tali ragioni la nostra Organizzazione continuerà ad operarsi nelle sedi istituzionali competenti - nonostante le attuali incertezze politiche - affinché la disposizione legislativa in commento possa essere adeguatamente modificata con l'esclusione del settore agricolo dall'ambito di applicazione, o almeno con la previsione di un rinvio della sua entrata in vigore.

## **Collocamento obbligatorio dei disabili Computo giornate lavoratori stagionali**

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha formalizzato un importante orientamento interpretativo in merito ai criteri di computo dei lavoratori agricoli stagionali in riferimento agli obblighi di assunzione dei disabili previsti dalla legge n.68/1999.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce che il computo dei rapporti di lavoro stagionali per determinare il superamento o meno dei 6 mesi (e dunque l'esclusione dalla base di calcolo) possa essere eseguito prendendo in considerazione le giornate effettivamente lavorate dagli operai agricoli **"fino al limite di 180 giornate di lavoro annue"**.

L'esclusione dal computo di tutti i dipendenti che svolgono fino a 180 giornate annue porta di fatto fuori dall'ambito di applicazione della legge n. 68/1999 (e dunque dall'obbligo di assumere disabili) gran parte delle imprese agricole.

L'obbligo, per i datori di lavoro che occu-

pano da 15 a 35 dipendenti, di assumere un lavoratore disabile scatta in modo automatico, a prescindere dall'intenzione di procedere a nuove assunzioni.

## **CONVENZIONE GEOM. DANILO BARTOLINI**

Informiamo gli associati, di aver stipulato una Convenzione con il Geom. Danilo Bartolini, esperto in pratiche edilizie, catasto, misurazioni, ecc. ...

**Per qualsiasi informazione contattare il Geom. Danilo Bartolini al numero 0544/39298, in Viale F. Baracca, 52 - Ravenna.**

# RICHIESTE DI FINANZIAMENTO E DURC

Si ricorda ai soci che, ai fini della riscossione di finanziamenti, contributi a fondo perduto, agevolazioni contributive ed ogni altra forma di incentivo, l'azienda deve essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali.

Gli enti preposti alla concessione dei suddetti contributi provvedono, anche in fase istruttoria, al controllo della regolarità contributiva del richiedente, ed in caso di emissione di un DURC non regolare non procederà all'erogazione di quanto richiesto dall'azienda.

A fronte di quanto sopra si invitano i soci a segnalare tempestivamente agli uffici di Confagricoltura l'eventuale irregolarità dei versamenti onde evitare il rigetto delle pratiche di richieste finanziamento.

## SERVIZIO CONTRATTI DI LOCAZIONE USO ABITATIVO E USO COMMERCIALE

CONFAGRICOLTURA Ravenna informa che presso le nostre sedi, sarà presente, previo appuntamento, un nostro consulente per redigere contratti di locazione uso abitativo e uso commerciale, e per espletare tutti gli obblighi relativi.

**Per informazioni e appuntamenti tel. 0544 506329**

## Versamenti imposte Modello Redditi 2018: il calendario delle scadenze

In vista della compilazione delle dichiarazioni dei redditi si riassumono di seguito le scadenze previste per il versamento delle imposte (saldo 2017 e acconto 2018) derivanti dal Modello Redditi ed Irap 2018. Quest'anno le scadenze sono:

- **2 luglio 2018**, in quanto il 30.6 cade di sabato;
- **20 agosto 2018** (con la maggiorazione dello 0,40%)

Con le stesse scadenze va versato il diritto annuale della Camera di Commercio.

Come ogni anno, si consiglia di tenersi aggiornati su eventuali provvedimenti di proroga che ormai da anni intervengono nel modificare le date dei pagamenti.

**I contribuenti possono decidere di rateizzare i versamenti** dovuti a titolo di saldo e di acconto ad eccezione dell'acconto di novembre, che deve essere versato in un'unica soluzione. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo e devono essere esposti nel mod. F24 separatamente all'imposta dovuta.

Si ricorda che i versamenti rateali:

- **per i privati scadono entro la fine di ciascun mese;**
- **per i titolari di partita Iva scadono entro il giorno 16 di ciascun mese.**

### NON TITOLARI DI P.IVA - VERSAMENTO 1<sup>a</sup> RATA 02.07.2018

RATA 1 - 02.07.2018 - RATA 2- 31.07.2018  
- RATA 3 - 31.08.2018  
RATA 4 - 01.10.2018 - RATA 5 - 31.10.2018  
- RATA 6 - 30.11.2018

### NON TITOLARI DI P.IVA - VERSAMENTO 1<sup>a</sup> RATA 20.08.2018 (+0.40%)

RATA 1 - 20.08.2018 - RATA 2- 31.08.2018  
- RATA 3 - 01.10.2018  
RATA 4 - 31.10.2018 - RATA 5 - 30.11.2018

### TITOLARI DI P.IVA - VERSAMENTO 1<sup>a</sup> RATA 02.07.2018

RATA 1 - 02.07.2018 - RATA 2- 16.07.2018  
- RATA 3 - 20.08.2018

RATA 4 - 17.09.2018 - RATA 5 - 16.10.2018  
- RATA 6 - 16.11.2018

### TITOLARI DI P.IVA - VERSAMENTO 1<sup>a</sup> RATA 20.08.2018 (+0.40%)

RATA 1 - 20.08.2018 - RATA 2- 20.08.2018  
- RATA 3 - 17.09.2018  
RATA 4 - 16.10.2018 - RATA 5 - 16.11.2018

## IVA - SPESOMETRO RINVIABILE AL PRIMO OTTOBRE 2018

La trasmissione delle fatture emesse e registrate (cd. spesometro), relativa al 2018, può essere effettuata per il 1° trimestre e 2° trimestre, entro il 1° ottobre 2018. I soggetti IVA, saranno verosimilmente tenuti a comunicare l'opzione che hanno esercitato per la trasmissione semestrale dello spesometro, nella dichiarazione IVA relativa all'anno 2018 (ossia entro il 30 aprile 2019).



**Soluzioni finanziarie per favorire l'attività e gli investimenti delle aziende agricole, in grado di sostenere ogni fase del ciclo economico, produttivo e finanziario delle imprese.**

Numero Verde  
**800 296 705**  
Lun-Ven 8,15 - 13,30 / 14,30 - 16,45

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si rimanda ai fogli informativi a disposizione della clientela nelle Filiali e sui siti internet delle Banche del Gruppo La Cassa di Ravenna. L'erogazione del finanziamento è soggetta all'insindacabile giudizio della Banca (vers.MAG18).

# CrediVerde

DIAMO CREDITO ALLA NOSTRA TERRA  
PRESTITI. FINANZIAMENTI. SOLUZIONI.

LACASSA.COM



**La Cassa**  
di Ravenna S.p.A.  
Privata e Indipendente dal 1840

Scopri le vantaggiose tariffe assicurative riservate ai clienti del Gruppo La Cassa.

**È sufficiente fornire il numero di targa.**



**Richiedi un preventivo in filiale!**

Messaggio finalizzato al collocamento di polizze auto e moto. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo disponibile sui siti e nelle filiali delle Banche del Gruppo La Cassa di Ravenna. (vers.MAR18).

## POLIZZE RCAUTO

I VANTAGGI NON FINISCONO MAI

LACASSA.COM



**La Cassa**  
di Ravenna S.p.A.  
Privata e Indipendente dal 1840

# Fatturazione elettronica

## Provvedimento Direttore AdE Prot. 89757/2018

### Circolare AdE n. 8/E/2018 del 30/04/2018

Con i provvedimenti di cui all'oggetto, l'Agenzia delle Entrate ha emanato le regole tecniche per l'emissione e ricezione delle fatture elettroniche ed ha fornito i primi chiarimenti in tema di fatturazione e pa-

gamento delle cessioni di carburanti, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, c. 909-928, L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).

Far data dal 1 gennaio 2019, l'emissione

della fattura elettronica diventerà obbligatoria per tutti i rapporti commerciali che intercorrono tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, sia nei rapporti B2B (tra soggetti passivi IVA) che nei rapporti B2C (nei confronti dei privati). Inoltre, a partire dal 1 luglio 2018, sarà obbligatorio adottare il predetto strumento per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione.

## Fatturazione elettronica e cessioni di carburanti e modalità di pagamento - Circolare n. 8/E/2018

Con l'intento di aumentare la capacità dell'amministrazione di prevenire e contrastare efficacemente l'evasione fiscale e le frodi IVA, in determinati settori, l'obbligo dell'emissione della fattura elettronica è stato anticipato, a far data dal 1 luglio 2018, per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, nonché per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica, a norma dell'art. 1, c. 917, Legge di Bilancio 2018. Sono Soggetti all'obbligo tutte le cessioni relative alla benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione.

In ordine all'applicazione della disciplina alle cessioni di gasolio agricolo, l'Agenzia Delle Entrate ha confermato, che tali cessioni devono intendersi ricomprese nell'obbligo in questione attese le suddette finalità della normativa diretta, come detto, a contrastare i fenomeni di frode nel settore degli olii minerali e dell'immissione in consumo dai depositi fiscali, nonché nei successivi trasferimenti nei confronti dei soggetti che intervengono nella catena distributiva. Tuttavia, abbiamo richiesto un ulteriore approfondimento in considerazione degli usi specifici a cui sono destinate le macchine agricole.

Peraltro, l'anticipazione dell'obbligo di fatturazione elettronica al 1° luglio 2018 non riguarda, ad esempio, le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio, ecc. Inoltre, per le cessioni relative ad altri tipi di carburante per autotrazione (es. GPL, metano), l'obbligo di fatturazione elettronica decorrerà comunque dal 1° gennaio 2019.

Per quanto attiene il contenuto della fattura, fermo restando che è necessario assicurare la presenza dei dati richiesti dei predetti artt. 21 e 21 bis del DPR n. 633/72, non è richiesto, tra gli elementi obbligatori, il numero della targa o di altro estremo identificativo del veicolo, come invece è previsto per la "scheda carburante". Tutta-

via, tali informazioni, puramente facoltative, potranno comunque essere inserite nei documenti, per altre finalità, come, per esempio, per la deducibilità del relativo costo ai fini delle imposte sui redditi.

E' precisato che nel caso in cui si effettuano anche altri interventi od operazioni (es. riparazioni, lavaggio, ecc.), oltre all'acquisto del carburante, esposti in un'unica fattura che documenta cumulativamente tali operazioni, la stessa fattura dovrà, comunque, essere emessa in forma elettronica. Resta fermo, infine, che se la cessione del carburante e' accompagnata dal documento di trasporto, ex DPR n. 472/96 (DDT), sarà sempre possibile emettere un'unica fattura, entro il 15 del mese successivo, che riepiloghi tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti. Ai fini della deducibilità dei costi d'acquisto dei carburanti e della detraibilità dell'IVA, è stato introdotto l'obbligo dell'utilizzo di specifici mezzi di pagamento, in particolare carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, c. 6 del DPR n. 605/73.

In particolare, il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia Delle Entrate, prot. n. 73203 del 4 aprile 2018, ha inoltre, individuato quali mezzi idonei a provare l'avvenuta effettuazione delle operazioni, i seguenti mezzi di pagamento tracciabili: a) gli assegni, bancari e postali, circolari, nonché i vaglia cambiari e postali;

b) i bonifici bancari o postali, i bollettini postali e l'addebito diretto in c/c. Sul punto, la circolare in commento, chiarisce che sebbene l'art. 1, c. 923 della L. n. 205/2017 abbia modificato solo l'art. 19-bis1, c. 1, lettera d), del decreto IVA, in ordine alla previsione degli ulteriori mezzi di pagamento tracciabili (oltre alle predette carte emesse dagli operatori finanziari), gli stessi devono ritenersi idonei anche ai fini della deducibilità dei costi sostenuti in base alle norme del TUIR.

Per quanto riguarda l'uso di carte e buoni carburanti, considerato che nelle motivazioni al predetto provvedimento del Direttore dell'Agenzia Delle Entrate è stato evidenziato che devono ritenersi idonee

le predette forme di pagamento, ancorché il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alle cessioni, va considerato valido, ai fini della detraibilità dell'IVA e della deducibilità dei costi, l'uso di carte utilizzate nei c.d. contratti di "netting" o di altri sistemi, che consentono al cessionario l'acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota IVA, se la cessione/ricarica della carta, è regolata con gli stessi strumenti di pagamento.

Parimenti, devono ritenersi validi anche i pagamenti effettuati in via "mediata", cioè all'interno di una concatenazione di pagamenti con strumenti tracciabili. E' il caso, ad esempio, del rifornimento di benzina di un'autovettura aziendale che il dipendente effettua presso un distributore stradale durante una trasferta di lavoro. In tal caso, se il pagamento avviene con carta di credito/debito/prepagata del dipendente (o altro strumento individuato nel predetto Provvedimento Direttoriale) ed il relativo ammontare gli sia rimborsato avvalendosi sempre di una delle modalità prima individuate (es. bonifico bancario unitamente alla retribuzione), non vi è dubbio che la spesa risulterà deducibile da parte del datore di lavoro.

Si fa riserva di fornire ulteriori informazioni sui temi trattati anche in funzione delle successive direttive che saranno impartite dall'amministrazione finanziaria.

## PATENTINO FITOSANITARIO

**COSA È CAMBIATO:** il Patentino per l'acquisto e l'uso dei prodotti fitosanitari ha una validità di 5 anni dal momento del suo primo rilascio. Per rinnovarlo di ulteriori cinque anni occorre frequentare un **corso di aggiornamento della durata di 12 ore**, senza la necessità di sostenere esami. **NOVITÀ:** la Regione Emilia Romagna dà la possibilità ai possessori di patentino di rinnovarlo **durante i 18 mesi precedenti la scadenza, senza che questa venga modificata**. Si può quindi programmare il rinnovo secondo le esigenze personali prenotando il corso nel periodo più comodo nell'arco dei 18 mesi.

# SCADENZARIO GIUGNO

## 18 lunedì

**I.V.A.:** Versamento dell'imposta per i contribuenti mensili (iva mese maggio 2018).

**IMU/TASI** Versamento - Termine ultimo per provvedere al versamento della 1ª o unica rata dell'IMU/TASI complessivamente dovuta per il 2018, mediante il modello F24.

**I.R.P.E.F.:** Sostituti d'imposta: versamenti ritenute operate su retribuzioni e compensi corrisposti nel mese precedente; versamento ritenute d'acconto operate su compensi erogati nel mese precedente per lavoro autonomo e provvigioni.

**I.N.P.S.:** Pagamento contributi lavoratori dipendenti tramite F24 del mod. DM 10/M; versamento del contributo su emolumenti corrisposti per collaborazioni coordinate continuative; versamento tramite F24 del DM 10/M della ritenuta giornaliera eseguita sugli emolumenti corrisposti nel mese precedente a dipendenti che percepiscono indennità pensionistiche non cumulabili con le retribuzioni.

## 25 lunedì

**ELENCHI INTRASTAT** - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.

**E.N.P.A.I.A.:** Presentazione mod. DIPA/01 e pagamento contributi afferenti al mese precedente.

**L'invio deve essere effettuato esclusivamente in via telematica.**

**L'invio deve essere effettuato esclusivamente in via telematica.**

## Ultimo giorno del mese

**UNIEMENS** - Unificazione DM10 ed Emens - Termine ultimo per la trasmissione telematica delle informazioni relative agli impiegati/dirigenti e collaboratori per le **paghe del mese di maggio 2018**.

## LUNEDÌ 2 LUGLIO 2018

**Redditi 2018** - Termine per effettuare il versamento del saldo 2017 e/o del 1° acconto 2018 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza l'applicazione della maggiorazione.

**Modello Irap 2018** - Termine di versamento del saldo 2017 e del 1° acconto 2018 dell'Irap risultante dalla dichiara-

zione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), senza maggiorazione.

**Cedolare secca** - Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata (nella misura del 40%) del saldo e dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), senza maggiorazione.

**Rivalutazione quote e terreni** - Versamento - Termine per il versamento della rata dell'imposta sostitutiva per i contribuenti che hanno effettuato la rivalutazione di partecipazioni e terreni posseduti alla data del 1.01.2016 ovvero alla data del 1.01.2017.

**Diritto annuale cciaa** - Versamento - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, senza la maggiorazione dello 0,40%.

*NOTA BENE: le scadenze indicate sono suscettibili di modifica anche dell'ultima ora, l'Unione quindi non si assume nessuna responsabilità in ordine a danni civili e/o penali derivanti da errata indicazione delle scadenze. Nel dubbio vi invitiamo a prendere contatto con i nostri Uffici per sincerarvi dell'esattezza dei dati indicati.*

## PIANO REGIONALE DI CONTROLLO DEGLI STORNI

Approvato dalla Giunta regionale il piano recepisce le osservazioni e il parere di Ispra, Istituto per la prevenzione e la ricerca ambientale, e consente di intervenire in difesa dei **frutteti** e di altre colture sensibili laddove si è esaurita l'efficacia delle misure di prevenzione. Gli agricoltori possono richiedere alle **polizie provinciali** di attivare il piano di controllo che può essere effettuato dagli stessi agricoltori se in possesso della **licenza di caccia**. Il Piano quinquennale di controllo del-

lo storno (*Sturnus vulgaris*) è valido per l'intero territorio regionale con **esclusione** dei **Parchi** nazionali e regionali e delle **Riserve** statali e regionali. Per i siti **Natura 2000** valgono le misure specifiche di conservazione approvate dai rispettivi Enti gestori.

Il piano di controllo regionale non dovrà superare annualmente i **25mila capi**. L'indicazione tiene conto del quantitativo di capi abbattuti in Emilia Romagna dal 2009 al 2016.

Vietati i richiami, vivi o di altra natura, gli abbattimenti dovranno essere effettuati esclusivamente in presenza del frutto pendente e ad una distanza non superiore a 100 metri dalle colture in frutto, fino al 30 novembre 2018.

**Il piano di controllo, per legge, può essere attivato solo laddove sono stati effettuati interventi di prevenzione** la cui efficacia si è venuta ad esaurire. Gli interventi di prevenzione, oltre che obbligatori per poter richiedere l'attivazione del piano di controllo, restano comunque utili per una prima dissuasione.

## PREVENZIONE INCENDI

### Disposizioni transitorie per la Regola tecnica per i contenitori distributori di gasolio fino a 9 m<sup>3</sup>

Si segnala che nella Gazzetta ufficiale del 17 maggio 2018, n. 113 è stato emanato il decreto 10 maggio 2018 recante "Disposizioni transitorie in materia di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori - distributori ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C" con cui viene individuato un periodo transitorio di 9 mesi (ovvero fino al 18 febbraio 2019) in cui è consentita la commercializzazione e l'installazione dei contenitori-distributori di tipo approvato conformi alle specifiche tecniche conte-

nute nel D.M. 19 marzo 1990, solo se prodotti prima dell'entrata in vigore del D.M. 22 novembre 2017 (nuova Regola tecnica). Il provvedimento, in vigore dal 18 maggio 2018, interviene sulle disposizioni emanate con il decreto 22 novembre 2017 con cui è stata aggiornata la disciplina antincendio relativa all'installazione e l'esercizio dei contenitori-distributori mobili fuori terra di liquido combustibile di categoria C ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m<sup>3</sup>, abrogando anche il DM 19 marzo 1990 relativo ai distributori mobili

per macchine in uso presso aziende agricole. Come già evidenziato da Confagricoltura il D.M. 22 novembre 2017 (in vigore dal 5 gennaio 2018) aveva lasciato aperti alcuni dubbi applicativi per il settore agricolo relativamente ai contenitori già installati in base al D.M. 19 marzo 1990, nonostante le seguenti esenzioni previste dall'articolo 4 comma 2:

- a) per i contenitori-distributori in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità (ai sensi del comma 1 dell'art. 38 del dl 69/13, convertito, con modificazioni, dalla legge 9/13);
- b) per i contenitori-distributori in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o in caso sia stata presen-

tata la SCIA di cui all'art. 4 del DPR 151/11; c) nel caso siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di installazione di contenitori-distributori sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi degli articoli 3 e 7 del DPR 151/11.

Posto ciò alla luce dei due decreti citati ed a seguito delle interlocuzioni che Confagricoltura sta avendo con la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (VVFF), la situazione relativa ai contenitori – distributori per l'erogazione di gasolio è la seguente:

• i contenitori – distributori, **esistenti o nuovi, di capacità geometrica inferiore a 6 mc** sono esenti dall'adeguamento alla nuova Regola tecnica anche se non sono espressamente citati. Ciò in ragione del fatto che per tali fattispecie di contenitori non è necessario il possesso della SCIA ai sensi della Legge 11 agosto 2014 n. 116 di conversione del D.L. 91/2014, pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 192

del 20/08/2014 (S.O. n.72), in vigore dal 21 agosto 2014; fermo restando che devono rispettare i criteri minimi antincendio previsti dallo stesso DM 19 marzo 1990;

• i contenitori – distributori **esistenti di capacità geometrica tra 6 mc e 9 mc** in possesso della SCIA rientrano nella esenzione di cui alla lettera b), comma 2 dell'articolo 4 del Dm 22 novembre 2017;

• i contenitori – distributori **nuovi prodotti secondo il Dm 19 marzo 1990 prima del 5 gennaio 2018** possono essere venduti e installati fino al 18 febbraio 2019 e se di capacità geometrica tra 6 e 9 mc sarà comunque necessario richiedere la SCIA per ottemperare al D.P.R. 151/2011.

Il caso più critico rimane quello legato ai **contenitori – distributori mobili esistenti di capacità geometrica tra 6 mc e 9 mc nei casi in cui non è stata richiesta la SCIA**. Tali depositi, se non rientrano nella lettera c), comma 2, articolo 4 del D.M. 22 novembre 2018, potrebbero essere soggetti all'adeguamento alle nuove regole D.M. 22 novembre 2018; situazione che co-

munque creerebbe confusione visto che da una parte si permette ancora la possibilità di installare contenitori distributori mobili di cui al D.M. 19 marzo 1990 e dall'altra si richiede l'adeguamento per la stessa tipologia di depositi già installati seppur in assenza di SCIA.

Per tale ragione si sta nuovamente intervenendo sui VVFF per verificare eventuali aperture atte a chiarire in senso positivo la criticità che si è venuta a creare anche alla luce dell'emanazione del nuovo decreto.

In attesa di avere specifiche istruzioni dai VVFF, si suggerisce comunque nel suddetto caso di procedere comunque alla richiesta di SCIA in modo da evitare l'adeguamento dei contenitori distributori mobili alla nuova Regola tecnica con particolare riferimento ai bacini di contenimento. In relazione a quanto comunicatoci informalmente la richiesta di SCIA dopo l'ultima scadenza prevista al 7 ottobre 2017 non dovrebbe comportare specifiche sanzioni, se sono già rispettate le regole generali antincendio.

## NORMATIVA PRIVACY

(Regolamento Comunitario n. 679/2016 in vigore dal 25 maggio 2018)

### Indicazioni per le imprese agricole associate

**In attesa di chiarimenti e direttive sulla normativa con l'approvazione definitiva del Decreto Legislativo in materia, qui di seguito si forniscono indicazioni per le imprese agricole associate; con particolare riguardo ai trattamenti dei dati personali effettuati dalle nostre imprese associate ed ai conseguenti adempimenti ed obblighi che faranno ad essi capo.**

\*\*\*

In via preliminare si segnala che, pur essendo intervenute in questi mesi alcune precisazioni ed istruzioni da parte del Garante nonché alcune Linee Guida sull'applicazione della nuova normativa da parte di una apposita Commissione costituita a livello comunitario (il c.d. Gruppo "Articolo 29"), molti profili applicativi delle nuove disposizioni restano ancora estremamente dubbiosi. Peraltro è ancora *in itinere* il decreto legislativo che, in attuazione della legge delega n. 163/2017, dovrebbe coordinare le norme europee con il Codice della privacy attualmente in vigore in Italia (D.Lgs. n.196/2003).

Tutto ciò ha fatto dichiarare al Garante che, pur non essendo ipotizzabile la proroga dell'entrata in vigore delle nuove norme (che peraltro non potrebbe essere decisa dall'Italia trattandosi di una scadenza comunitaria) *"non ci sarà alcun accanimento"* verso le imprese ed i soggetti tenuti ai nuovi adempimenti, per cui l'approccio del Garante (anche per i relativi controlli) sarà improntato *"all'equilibrio e al pragmatismo"*, anche con l'ausilio di nuove pubblicazioni e vademecum di chiarimento che verranno messi a disposizione degli utenti.

Ciò detto, soffermandoci sulle esigenze delle

imprese agricole nostre associate e su ciò che esse dovranno realizzare in esecuzione dei nuovi obblighi, cerchiamo con il presente documento di fornire (con tutti i limiti derivanti dalle lacune ancora esistenti) dei chiarimenti operativi, che non hanno la pretesa di essere esaustivi, anche considerata l'eterogeneità delle varie aziende, ma che possono costituire un punto di partenza per affrontare, con riguardo agli associati, la complessa materia.

In tale contesto deve premettersi che:

- **titolare del trattamento:** è qualunque persona fisica o giuridica, autorità o altro che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali;

- **dato personale:** è qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile;

- **trattamento:** è qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di mezzi automatizzati, come la raccolta, la registrazione, la conservazione, l'estrazione, l'uso, la comunicazione, etc.,etc.;

- **categorie particolari di dati personali:** sono quelli che il Codice della privacy definisce oggi "dati sensibili", ovvero quelli idonei a rivelare, fra l'altro, l'adesione a sindacati o partiti politici, l'origine razziale o etnica, lo stato di salute di una persona.

Da segnalare quindi che le imprese agricole, nella persona del loro rappresentante ovvero rappresentante legale in caso di società, sono da considerare *"titolari"* ai sensi della normativa privacy.

*"Dati personali"* oggetto della tutela sono solo quelli delle persone fisiche, mentre i dati relativi

alle persone giuridiche (enti, società, associazioni, consorzi, etc.) non sono oggetto di tutela. Il Reg. UE n. 679/2016, inoltre, riconosce la figura del **Responsabile del trattamento** (che è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica o altro che tratta i dati personali per conto del titolare del trattamento), mentre non viene più codificata la figura dell' *"incaricato"* (presente nell'attuale Codice della privacy), anche se il Regolamento non ne esclude la presenza in quanto fa riferimento a *"persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile"*.

Infine il Regolamento disciplina espressamente la *"contitolarità del trattamento"*, che si verifica quando due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità ed i mezzi del trattamento, attraverso un accordo interno che deve delineare le rispettive responsabilità. Ritornando alle nostre imprese, titolari di trattamenti di dati personali, al fine di valutare l'impatto della nuova normativa e dei suoi conseguenti adempimenti, è da considerare, in linea generale, che le imprese detengono e trattano le seguenti categorie di dati:

- **dati del personale impiegato in azienda:** comprensivo di tutti coloro che prestano, a qualunque titolo, attività lavorativa subordinata (operai, impiegati, quadri, dirigenti) o autonoma (collaboratori, contoterzisti, etc.);

- **dati dei fornitori:** tutti coloro che intrattengono rapporti con l'impresa per l'approvvigionamento di beni e/o risorse necessarie allo svolgimento dell'attività;

- **dati dei clienti:** tutti coloro che intrattengono con l'azienda rapporti commerciali o utilizzo di beni e/o risorse dell'azienda (acquirenti di prodotti, fruitori di agriturismi, etc.).

Avuto riguardo al trattamento di questi dati, abbiamo ampiamente esposto nella nostra precedente circolare gli elementi caratterizzanti la riforma in materia, a partire dall'accento posto dal Regolamento UE sulla c.d. *"accountability"*,

ovvero sulla responsabilizzazione di titolari e responsabili, nel senso che viene affidato ad essi il compito di decidere le modalità, le garanzie ed i limiti del trattamento, nel rispetto dei criteri specifici previsti dal Regolamento.

In tale contesto si inserisce una delle novità della nuova normativa che è data dalla redazione di una “Valutazione di impatto privacy” (detta anche DPIA: *Data Privacy Impact Assessment*), ossia di una procedura che descrive il trattamento effettuato per valutarne la necessità, le proporzionalità ed i relativi rischi così da poter adottare misure idonee in base alla normativa a gestirli.

L'art. 35 del Reg. 679/2016 dispone al riguardo che *“quando un tipo di trattamento ... può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche”* il titolare effettua una valutazione sull'impatto dei trattamenti. Le Linee Guida adottate dal Gruppo “Articolo 29” in tema di Valutazione di impatto privacy hanno esplicitato che *“il rischio elevato”* sussiste allorché viene effettuata una valutazione sistematica e globale di aspetti relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondono decisioni che hanno effetti giuridici e significativi sulle persone fisiche;

ovvero quando vengono effettuati trattamenti di *“doti particolari”* (gli attuali dati sensibili) su larga scala; ovvero ancora allorché è prevista la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.

In sostanza la preventiva valutazione dei “rischi privacy” sarebbe obbligatoria solo nei casi suddetti.

A prescindere tuttavia dalla difficoltà, nel concreto, di determinare l'ambito di applicazione di dette ipotesi (peraltro il Regolamento dispone che *“l'autorità di controllo redige e rende pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto nella protezione dei dati”*, che il nostro Garante non ha ancora esplicitato), va segnalato che nelle stesse Linee Guida citate si evidenzia: *“Se la necessità di una DPIA non emerge con chiarezza, il WP29 raccomanda di farvi comunque ricorso in quanto la DPIA contribuisce all'osservanza delle norme in materia di protezione di dati da parte dei titolari del trattamento”*.

Al riguardo il nostro Garante della privacy ha peraltro messo a disposizione nel proprio sito un software per la Valutazione di impatto, che potrà essere agevolmente scaricato e che è di ausilio ai titolari per la redazione del documento (link: <https://www.cnil.fr/fr/outil-pia-telechargez-et-installez-le-logiciel-de-la-cnil>).

In sintesi, in considerazione della natura dei dati in possesso delle imprese agricole, e fermi restando gli elementi da considerare nella individuazione del “rischio” che impone l'adozione del DPIA, la configurazione del documento non appare obbligatoria, ma consigliabile, atteso il monito che arriva dal Garante sull'importanza che riveste la redazione dell'atto.

Naturalmente riteniamo che la redazione del documento potrà considerarsi non necessaria per quelle imprese che, complessivamente, abbiano dati estremamente limitati e, soprattutto, non utilizzati per finalità diverse dai soli adempimenti di legge (fermo restando tuttavia, anche per loro l'informativa ed il relativo consenso, su

cui ci intratterremo più avanti).

Ogni titolare del trattamento ed ogni responsabile del trattamento tengono altresì un Registro delle attività di trattamento svolte.

Il Registro, come dispone l'art. 30 del Reg. UE, contiene tutte le informazioni relative ai trattamenti effettuati dal titolare (fra gli altri elementi, risultano dal Registro: i dati del titolare, le finalità del trattamento, la descrizione di categorie di interessati e delle categorie di dati personali, etc.). Analogo Registro deve essere tenuto dall'eventuale Responsabile nominato dal titolare, dove annotare da parte di questi i trattamenti svolti per conto dello stesso titolare. Va precisato che, anche per tale adempimento, la normativa comunitaria dispone che esso si applica alle *“imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati di cui all'art 9 par. 1, o i dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all'art. 10”*.

Anche per la tenuta del Registro, a prescindere dai limiti in cui esso è previsto come “obbligatorio” (fra cui si evidenziano i casi in cui il trattamento è “non occasionale”, ipotesi in cui ricadono molti trattamenti di dati di interesse per le imprese), segnaliamo che il Garante si è così pronunciato: *“La tenuta del registro dei trattamenti non costituisce un adempimento formale bensì parte integrante di un sistema di corretta gestione dei dati personali. Per tale motivo, si invitano tutti i titolari dei trattamenti ed i responsabili, a prescindere dalla dimensione dell'organizzazione, a compiere i passi necessari per dotarsi di tale Registro e, in ogni caso, a compiere un'accurata ricognizione dei trattamenti svolti e delle rispettive caratteristiche - ove già non condotta”*.

Ciò detto, riteniamo consigliabile che il Registro sia tenuto da tutte le imprese interessate. Il Registro, non è un documento “statico”, ma un documento che va aggiornato in caso di nuovi trattamenti operati dal titolare ovvero nuovi trattamenti operati dal Responsabile per conto del titolare.

In merito al trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro (in particolare per finalità di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, compreso l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o da contratti collettivi), il Garante potrà prevedere garanzie specifiche a salvaguardia della dignità umana, degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati, in specie per quanto riguarda la trasparenza del trattamento, il trasferimento di dati personali nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune e i sistemi di monitoraggio sul posto di lavoro (1). Tali indicazioni, al momento ancora non adottate dal Garante, finiranno necessariamente per incidere sulla corretta redazione del Registro in questione.

Si sottolinea che sia il Documento sulla valutazione dei rischi, sia anche il Registro di trattamenti devono fra loro essere “compatibili” nel senso che i trattamenti registrati dovranno in qualche modo armonizzarsi con quelli riscontrati nel Documento di valutazione. Inoltre – come detto – la valutazione di impatto è quella

dalla quale il titolare trae elementi per decidere quali misure tecniche ed organizzative egli dovrà adottare o ha già adottato, potendo in tal caso iniziare il trattamento.

Ne consegue che i suddetti documenti non devono essere “astratti”, ma specifici rispetto a ciò che viene operato sui dati personali in possesso e gestiti dall'azienda, e devono dar conto delle misure organizzative (anche informatiche) adottate al fine di garantire che i dati non vengano utilizzati per finalità ulteriori a quelle per le quali sono stati acquisiti, vengano distrutti quando non più necessari, non siano accessibili a terzi estranei.

Coerenti con tali risultanze, dovranno essere altresì le informative che l'impresa dovrà fornire a coloro di cui detiene il dato personale ed il conseguente consenso che essi dovranno rilasciare. La terza importante novità della Riforma in materia di privacy attuata con il Regolamento comunitario, è data dall'istituzione della nuova figura, il Responsabile della Protezione dei Dati (c.d. R.D.P o D.P.O. in inglese: Data Protection Officer) prevista dall'art. 37 del Reg. UE. Si tratta di un soggetto designato dal Titolare o dal Responsabile per assolvere funzioni di supporto e controllo, consultive, formative ed informative relativamente all'applicazione del Regolamento. Il suo nominativo va comunicato al Garante della Privacy giacché costituisce anche un punto di contatto fra il titolare e il Garante stesso.

La normativa prevede che tale figura è obbligatoria solo in tre casi:

- se il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico;
- se le attività principali del Titolare o del Responsabile consistono in trattamenti che richiedono un monitoraggio regolare degli interessati su larga scala;
- se le attività principali del Titolare o del Responsabile consistono nel trattamento su larga scala di categorie particolari di dati o di dati relativi a condanne penali.

Rispetto all'istituzione di tale figura (nonché ai requisiti personali e professionali necessari per rivestirla) il Garante ha emanato una specifica FAQ (in aggiunta alle Linee Guida adottate sullo specifico profilo dal Gruppo “Articolo 29”) in cui, fermo restando l'elenco dei casi stabilito dal Regolamento comunitario, ha chiarito che la nomina non appare obbligatoria in relazione ai trattamenti effettuati, fra l'altro, da *“imprese individuali o familiari; piccole media imprese, con riferimento ai trattamenti dei dati personali connessi alla gestione corrente dei rapporti con fornitori e dipendenti”*.

In considerazione di quanto su riportato si ritiene che, in via generale e salvo specifiche verifiche da effettuare caso per caso in caso di situazioni particolari, le imprese agricole – in presenza di trattamenti di dati “standard”, non siano tenute alla nomina del DPO.

(1) Sul punto si evidenzia che l'art. 88 del Reg. Ue ha delegato lo Stato membro ad individuare, con legge o tramite contratti collettivi, misure di garanzia più specifiche in materia di lavoro. Sulla scorta di tale rinvio, il legislatore italiano, all'art. 58 del già citato schema di decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. Ue, ha autorizzato il Garante ad adottare misure ed accorgimenti per i trattamenti dei dati personali effettuati nell'ambito dei rapporti di lavoro.

T6 DYNAMIC COMMAND™  
**CAMBIA MARCIA  
AL TUO LAVORO**



DYNAMIC COMMAND

NUOVA TRASMISSIONE DYNAMIC COMMAND CON 8 MARCE SOTTO CARICO CON  
**GARANZIA NEW HOLLAND DI 4 ANNI\***

\*Garanzia del costruttore di 4 anni o 4000 ore, a copertura della scatola del cambio e di tutti i componenti interni ad essa. Sono esclusi componenti elettrici e linee idrauliche esterne. Promozione valida fino al 30/09/2018 su tutti i modelli T6 Dynamic Command presso tutti i concessionari New Holland Italia.

Per tutte le informazioni rivolgiti al tuo concessionario o al numero **00800 64 111 111**  
[www.newholland.com](http://www.newholland.com)



[www.newholland.com](http://www.newholland.com)



**L'Agricoltore  
Ravennate** 

  
Questo periodico  
è associato  
all'Unione Stampa  
Periodica Italiana

